



**COMUNE DI TORRE MONDOVÌ**  
PROVINCIA DI CUNEO

**NOTA DI  
AGGIORNAMENTO AL  
DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE  
2018/2020**

## PREMESSA

Con il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali.

In particolare, l'articolo 3 del predetto decreto legislativo prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Tra i principi contabili generali assume particolare rilevanza il principio contabile generale della competenza finanziaria che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).

Il decreto legislativo 118/2011 prevede la sperimentazione di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria, cd. "potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

I principi contabili applicati sono invece norme tecniche di dettaglio, di specificazione ed interpretazione delle norme contabili e dei principi generali, che svolgono una funzione di completamento del sistema generale e favoriscono comportamenti uniformi e corretti.

I principi contabili applicati a decorrere dal 2016 sono:

- il principio contabile applicato della programmazione
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
- il principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale
- il principio contabile applicato del bilancio consolidato

La programmazione è definita come il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Tra gli strumenti di programmazione degli enti locali sono stati introdotti il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni e l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni.

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 29/11/2017, pubblicato in G.U. n. 285 del 06/12/2017, è stato differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018.

Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, come da comunicato del 12 febbraio 2018, è stato poi disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

Il provvedimento è stato adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali nella seduta del 7 febbraio 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Tali provvedimenti hanno determinato, di conseguenza, un rinvio di fatto anche per il DUP.

Va detto che il termine di approvazione del DUP è di carattere ordinatorio, fermo restando l'obbligo di deliberare il DUP quale atto propedeutico alla deliberazione delle previsioni di bilancio.

Il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018/2020 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 27/07/2017 e presentato al Consiglio Comunale che ha provveduto alla sua approvazione con deliberazione n. 26 in data 28/11/2017.

Si rende ora necessario approvare la nota di aggiornamento a tale documento, in considerazione da un lato di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 e dall'altro dell'aggiornamento delle previsioni del bilancio 2018/2020.

## **SEZIONE STRATEGICA**

### **ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE**

Il principio applicato alla programmazione prevede che l'individuazione degli obiettivi strategici sia effettuata tenendo in considerazione le condizioni esterne ed interne in cui l'Ente si trova ad operare.

Il primo punto di riferimento normativo è rappresentato dal documento di programmazione economico-finanziaria, ovvero il “Documento di Programmazione Economico Finanziaria DEF”.

Il 23 settembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF) 2017, approvato in data 11/04/2017, a cui è allegata la Relazione al Parlamento redatta ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 243 del 2012.

Il predetto documento è il principale strumento della programmazione economico-finanziaria, in quanto indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine. Nonostante l'incertezza apportata all'andamento dell'economia globale da eventi come la Brexit e da fattori geopolitici come il terrorismo il DEF 2017 rimarca il principale obiettivo pluriennale del Governo, cioè il rilancio della crescita e dell'occupazione, da realizzare attraverso un'azione di riforma strutturale del paese, una politica di bilancio favorevole alla crescita e al consolidamento del bilancio pubblico, la riduzione del carico fiscale e il miglioramento dell'ambiente imprenditoriale e competitivo.

La ripresa dell'economia italiana si è rafforzata a partire dall'ultimo trimestre del 2016 in un contesto di crescita più dinamica a livello europeo e globale. Ciò emerge sia dai dati di prodotto interno lordo, sia da quelli di occupazione e ore lavorate. Nei tre trimestri più recenti il PIL reale è aumentato a un ritmo congiunturale di circa lo 0,4 per cento; il tasso di crescita tendenziale nel secondo trimestre ha raggiunto l'1,5 per cento. Sul fronte del lavoro, nella prima metà dell'anno gli occupati sono cresciuti dell'1,1 per cento su base annua, mentre le ore lavorate sono aumentate del 2,8 per cento.

Questo quadro promettente consente di innalzare la previsione di crescita del PIL reale per il 2017 dall'1,1 per cento del Documento di Economia e Finanza (DEF) di aprile all'1,5 per cento.

Un altro fattore che induce all'ottimismo circa le prospettive future è l'effetto cumulato delle riforme strutturali intraprese negli ultimi anni, dalla Pubblica Amministrazione, al mercato del lavoro, alla finanza per la crescita, all'efficienza del fisco e della giustizia.

Un'ulteriore spinta all'economia potrà derivare dagli investimenti pubblici. I dati più recenti mostrano che nel primo trimestre del 2017 gli investimenti fissi lordi delle Amministrazioni Pubbliche sono scesi del 3,8 per cento in termini nominali rispetto allo stesso periodo del 2016. Sebbene ciò sia stato parzialmente compensato da un aumento del 3,2 per cento dei trasferimenti in conto capitale, il Governo è da tempo all'opera per promuovere un'inversione di tendenza degli investimenti pubblici.

La manovra introdotta con il decreto-legge n. 50 del 2017 ha aumentato le risorse a disposizione della Pubblica Amministrazione per ricostruzione, riqualificazione urbana, trasporti, opere pubbliche, difesa del suolo, ambiente e edilizia pubblica (compresa quella scolastica). La proiezione di finanza pubblica presentata nella nota di aggiornamento al DEF pone la crescita nominale degli investimenti pubblici nel 2018 al 5,1 per cento, dopo un lieve incremento nel 2017 (0,4 per cento). Se questa proiezione si realizzerà, gli investimenti e i contributi in conto capitale nel 2018 aumenteranno complessivamente di 2,1 miliardi di euro, pari allo 0,12 per cento del PIL.

I principali istituti di ricerca, gli analisti di mercato e le organizzazioni internazionali prevedono un rallentamento della crescita europea nel 2018. La previsione di consenso riflette anni di bassa crescita e l'opinione prevalente che i paesi avanzati siano condannati ad un'andatura assai più lenta rispetto al periodo pre-crisi.

Nell'aggiornamento di luglio, il Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha previsto una crescita del PIL mondiale del 3,5 per cento nel 2017 e del 3,6 per cento nel 2018, dopo un incremento del 3,2 per cento nel 2016.

Per l'Area euro, l'FMI proietta una lieve accelerazione della crescita dall'1,8 per cento del 2016 all'1,9 del 2017 e quindi un moderato rallentamento a 1,7 per cento nel 2018. Dal suo canto, la Banca Centrale Europea (BCE) nella previsione di settembre pone la crescita dell'Area euro al 2,2 per cento nel 2017, 1,8 per cento nel 2018 e 1,7 per cento nel 2019.

Coerentemente con la tendenza prevista per l'Europa, i principali previsori vedono un rallentamento della crescita del PIL italiano nel 2018. L'intervallo delle previsioni è attualmente dell'1,2-1,5 per cento per il 2017 e 0,9-1,3 per cento per il 2018. In aggiunta ai fattori internazionali, i previsori esprimono preoccupazioni riguardo all'impatto sull'Italia della eventuale uscita della BCE da una politica di accentuato accomodamento monetario e riguardo all'esito delle elezioni politiche.

La previsione per l'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni nel 2017 rimane invariata al 2,1 per cento previsto nel DEF, segnando così il terzo anno consecutivo di discesa del deficit. Il debito pubblico scenderebbe al 131,6 dal 132,0 per cento del 2016, livello che è stato rivisto al ribasso (dal 132,6 per cento) a seguito delle nuove stime di contabilità nazionale dell'ISTAT del 22 settembre.

Nello scenario tendenziale, nel 2018 l'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni risulterebbe più che dimezzato, scendendo all'1,0 per cento del PIL.

L'approccio di politica economica che il Governo reputa più appropriato è incentrato su un miglioramento graduale ma strutturale della finanza pubblica, fondato sulla revisione della spesa, su una maggiore efficienza operativa nelle Amministrazioni Pubbliche e sul contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Nei prossimi anni, la politica economica dell'Italia dovrà vincere la sfida della crescita e della riduzione del debito pubblico in rapporto al PIL. Questa sfida è anche collegata alla questione demografica dovuta all'invecchiamento della popolazione italiana ed al calo delle nascite e del tasso di fecondità. Nuove proiezioni delle tendenze del sistema pensionistico, basate su un imminente aggiornamento degli scenari demografici ed economici a livello europeo, evidenziano rischi di salita della spesa pensionistica nei prossimi due decenni.

Il Governo ritiene che tali proiezioni rappresentino uno scenario avverso a fronte di quello sinora adottato, da tenere in considerazione nel formulare gli obiettivi di bilancio per i prossimi anni e nel valutare le diverse opzioni di politica economica e sociale. Esse sottolineano infatti l'importanza di conseguire tassi di crescita del PIL più elevati rispetto a quelli registrati negli ultimi anni e di promuovere un aumento dei tassi di attività e una risalita del tasso di fecondità. L'Italia ha bisogno di un'economia più dinamica, di una finanza pubblica che possa assorbire il futuro impatto del pensionamento dei *baby boomers* e di politiche di sostegno all'occupazione giovanile e alla famiglia. Date le conseguenze sociali della crisi degli ultimi anni, è inoltre opportuno insistere sulle politiche di contrasto alla povertà.

Le recenti iniziative del Governo, prima fra tutte l'introduzione del Reddito di Inclusione, a valere sugli stanziamenti allo scopo previsti già nella legge di bilancio 2017-2019, le diverse misure adottate per la tutela della maternità e la promozione della natalità, nonché per la conciliazione vita-lavoro, riflettono questa impostazione.

Una volta delineato lo scenario di indirizzi strategici nazionali, occorre far riferimento alla programmazione regionale, esplicitata nel Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) che definisce – sulla base di valutazioni sullo stato e sulle tendenze della situazione economica e sociale internazionale, nazionale e regionale – il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per la definizione e attuazione delle politiche della Regione. Esso è presentato, ai sensi della nuova normativa (D.Lgs. 118/2011), dalla Giunta regionale al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali.

Il DEFR (Documento di economia e finanza regionale) 2018/2020 è stato approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale n. 246-44480 del 21/11/2017.

La relativa nota di aggiornamento è stata approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 250-50106 in data 27/12/2017.

I cardini del Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2018-2020 sono la continuazione del risanamento del debito, il supporto alla ripresa economica, il recupero dell'evasione fiscale, la riorganizzazione della macchina amministrativa e gli investimenti nella Sanità.

## **TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI**

La Legge di Stabilità 2016 aveva previsto varie misure di riduzione del carico fiscale per famiglie ed imprese, tra cui l'abolizione della TASI sull'abitazione principale non di lusso, sia per il possessore che per il detentore, la riduzione del 25% di IMU e TASI per le unità immobiliari locate a canone concordato, la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato d'uso a genitori o figli, a determinate condizioni e la conferma del blocco delle aliquote.

L'articolo 1, comma 37 della legge di bilancio 2018 (legge 27/12/2017 n. 205) ha esteso anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali.

Si precisa che anche per il 2018 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e le variazioni disposte dagli enti che deliberano il pre-dissesto o il dissesto. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

## **TASSO DI COPERTURA DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

L'art. 6 del D.L. n. 55/83, convertito in legge 131/83, dispone che i Comuni sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe o contribuzioni e da entrate specificamente destinate; devono intendersi a domanda individuale tutte le attività gestite direttamente dall'ente, poste in essere non per obbligo costituzionale e che vengono utilizzate a richiesta dell'utente.

Il D.M. 31.12.83 ha specificato quali sono i servizi a domanda individuale soggetti a tale disciplina e per quanto riguarda questo Comune è previsto unicamente il servizio di mensa scolastica.

Il tasso di copertura di tale servizio, secondo il trend degli anni precedenti, è così determinato:

<b>Descrizione servizio</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>	<b>% di copertura</b>
Mensa scolastica	€22.89200	€13.000,00	56,79%

## **REPERIMENTO E IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE E IN CONTO CAPITALE**

In riferimento ai programmi ricompresi nelle varie missioni per quanto attiene gli investimenti si riportano di seguito le risorse straordinarie e in conto capitale di cui si prevede di disporre nel triennio:

<i>Riepilogo Investimenti e Fonti di Finanziamento - Totali generali</i>				
<b>Cod</b>	<b>Descrizione Entrata Specifica</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>1</b>	<b>Entrate correnti destinate agli investimenti :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- Stato :	0,00	0,00	0,00
	- Regione :	0,00	0,00	0,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Avanzi di bilancio :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Entrate proprie :</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- OO.UU. :	3.000,00	0,00	0,00
	- Concessione Loculi :	1.600,00	0,00	0,00
	- Alienazioni :	0,00	0,00	0,00
	- Altre :	0,00	0,00	0,00
	- Riscossioni :	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale :</b>	<b>613.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>170.000,00</b>
	- Stato :	575.000,00	900.000,00	0,00
	- Regione :	0,00	95.000,00	80.000,00
	- Provincia :	0,00	0,00	0,00
	- Unione Europea :	0,00	0,00	0,00
	- Cassa DD.PP. / C.S. / Ist.Previd. :	0,00	0,00	0,00
	- C.d.S. :	0,00	0,00	0,00
	- Altre entrate / Entrate proprie :	38.000,00	90.000,00	90.000,00

<b>5</b>	<b>Avanzo di amministrazione / f.p.v. :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Mutui passivi :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Altre forme di ricorso al mercato finanziamento :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **ANALISI DELL'INDEBITAMENTO**

L'articolo 1 comma 539 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) in vigore dall'01/01/2015, ha modificato l'art. 204, comma 1 del testo unico di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fissando nuovi limiti agli interessi passivi sui prestiti a carico degli enti locali che a decorrere dall'anno 2015 non possono superare il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Poiché la disciplina introdotta dalla Legge di stabilità 2016 ha confermato l'orientamento del legislatore verso l'indebitamento da parte degli enti locali, in quanto con l'obbligo di conseguire il pareggio tra entrate finali e spese finali le entrate per mutui non vengono conteggiate, mentre rilevano le uscite, al momento non è prevista l'attivazione di nuovi mutui per il finanziamento degli investimenti, anche se il limite per l'indebitamento è ampiamente rispettato.

La legge di bilancio 2018, con l'articolo 1, comma 867 ha esteso fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n. 78/2015), che potranno pertanto essere utilizzati anche per spesa corrente. La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.

Questo Comune non intende comunque procedere alla rinegoziazione di mutui.

Con riferimento alla situazione generale di indebitamento dell'Ente, si riporta l'andamento dell'indebitamento nell'ultimo triennio e la previsione per il prossimo triennio come segue:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Residuo Debito (+)	286.903,59	265.680,65	253.208,98	240.642,11	229.744,75	218.227,13
Nuovi Prestiti (+)	0	0	0	0	0	0
Prestiti rimborsati (-)	21.222,94	12.471,67	10.460,35	10.897,36	11.517,62	12.173,11
Estinzioni anticipate (-)	0	0	2.106,52	0	0	0
Altre variazioni +/- (da specificare)	0	0	0	0	0	0
Totale fine anno	265.680,65	253.208,98	240.642,11	229.744,75	218.227,13	206.054,02
Nr. Abitanti al 31/12	498	488	487	487	487	487
<b>Debito medio x abitante</b>	<b>533,50</b>	<b>518,87</b>	<b>494,13</b>	<b>471,76</b>	<b>448,11</b>	<b>423,11</b>

	<i>Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale</i>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oneri finanziari	15.780,70	14.576,93	13.839,08	13.156,40	12.536,14	11.888,65
Quota capitale	21.222,94	12.471,67	12.566,87	10.897,36	11.517,62	12.173,11
<b>Totale fine anno</b>	<b>37.003,64</b>	<b>27.048,60</b>	<b>26.405,95</b>	<b>24.053,76</b>	<b>24.053,76</b>	<b>24.053,76</b>

	<i>Tasso medio indebitamento</i>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Indebitamento inizio esercizio	286.903,59	265.680,65	253.208,98	240.642,11	229.744,75	218.227,13
Oneri finanziari	15.780,70	14.576,93	13.839,08	13.156,40	12.536,14	11.888,65
<b>Tasso medio (oneri fin. / indebitamento iniziale)</b>	<b>0,055003</b>	<b>0,054866</b>	<b>0,054654</b>	<b>0,054672</b>	<b>0,054565</b>	<b>0,054478</b>

	<i>Incidenza interessi passivi mutui su entrate correnti</i>					
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Interessi passivi	15.780,70	14.576,93	13.839,08	13.156,40	12.536,14	11.888,65
Entrate correnti	425.708,00	439.326,90	412.664,55	419.483,19	458.908,00	423.508,00
% su entrate correnti	3,71 %	3,32 %	3,35 %	3,14%	2,73%	2,81%
Limite art. 204 TUEL	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00 %	10,00%	10,00%

## **EQUILIBRI DELLA GESTIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO**

### **EQUILIBRI DI BILANCIO (Anno 2018-2019-2020)**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		218.113,68		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	423.508,00 0,00	418.749,00 0,00	413.825,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	412.610,00 0,00 4.018,00	407.231,00 0,00 4.554,00	401.651,00 0,00 5.090,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	(-)	10.898,00 0,00 0,00	11.518,00 0,00 0,00	12.174,00 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				

H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
	<b>O=G+H+I-L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	617.600,00	1.085.000,00	170.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	617.600,00 0,00	1.085.000,00 0,00	170.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **SEZIONE OPERATIVA**

### **INDIRIZZI E OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI FACENTI PARTE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA**

Il Comune di Torre Mondovi' ha le seguenti partecipazioni in enti o organismi che costituiscono il gruppo Amministrazione Pubblica:

#### **CONSORZI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>CSSM – MONDOVI'</b>	<b>Gestione servizi socio-assistenziali</b>	<b>0,70</b>
<b>ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA - CUNEO</b>	<b>Recupero valori lotta di Resistenza</b>	<b>0,144</b>

#### **AZIENDE**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>A.C.E.M. – CEVA</b>	<b>Gestione servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti</b>	<b>0,52</b>

#### **ISTITUZIONI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

#### **SOCIETA' DI CAPITALI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>
<b>A.C.D.A. S.p.A.</b>	<b>Gestione SII</b>	<b>0,02</b>
<b>AUTOSTRADA ALBENGA GARESSIO CEVA</b>	<b>Realizzazione Autostrada</b>	<b>0,12</b>

#### **CONCESSIONI**

<i>Nome</i>	<i>Attività</i>	<i>%</i>

## UNIONI

Nome	Attività	%
UNIONE MONTANA VALLI MONREGALESI	Funzioni interventi speciali per la montagna – funzioni ex Com. Montane – funzioni fondamentali (catasto, protezione civile, servizi sociali)	

## CONVENZIONI

Nome	Attività	%

## ASSOCIAZIONI

Nome	Attività	%

## SERVIZI PUBBLICI SVOLTI ATTRAVERSO SOCIETA'/ORGANISMI PARTECIPATI:

<b>Denominazione Società/Organismo partecipato</b>	<b>Servizio pubblico svolto</b>
<b>Modalità/tipologia affidamento</b>	<b>N o t e</b>
AZIENDA CUNEESA DELL'ACQUA – A.C.D.A.	Servizio idrico integrato.
Affidamento per norma di legge (L.R. n. 13/97)	///

## PIANO RAZIONALIZZAZIONE ORGANISMI PARTECIPATI:

Estremi approvazione: delibera della Giunta Comunale nr. 19 in data 26/03/2015

Estremi approvazione consiliare: delibera nr. 31 in data 27/11/2015

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTT. 20 E 24 DEL D.LGS. 19/08/2016 NR. 175:** approvata dal Consiglio Comunale con delibera nr. 23 in data 26/09/2017.

Determinazioni assunte in merito: alienazione partecipazione, anche mediante negoziazione diretta ai sensi dell'art. 10, c.2, T.U.S.P., relativa alla Società Autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a.

## **VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI E SULLE FONTI DI FINANZIAMENTO, ANDAMENTO STORICO E RELATIVI VINCOLI, INDIRIZZI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI.**

La Legge di stabilità 2016 n. 208 in data 28/12/2015 all'art. 1 comma 26 aveva stabilito che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per

*l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015" .....omissis ..... "La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" .....omissis .....*

Il comma 37 della legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), attraverso la modifica del predetto comma 26 della legge di stabilità 2016, ha esteso al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali.

#### **IMU e TASI**

Le entrate riferite ad IMU e TASI per l'anno 2018 sono state stimate tenendo conto degli elementi di novità introdotti dalla legge di stabilità 2016, sulla base degli importi riscossi in conto competenza nel 2017.

Si confermano quindi le aliquote IMU e TASI in vigore per gli anni scorsi.

#### **ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE**

L'ente ha disposto la conferma dell'addizionale comunale Irpef da applicare per l'anno 2018, con applicazione nella misura dello 0,6 per cento.

Il gettito è previsto in euro 43.00000, stimato sulla base delle somme riscosse in conto competenza nell'esercizio finanziario 2016 e delle somme riscosse nell'esercizio finanziario 2017, riferite all'anno 2016, come da indicazioni ARCONET.

#### **FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE**

Il fondo di solidarietà è strettamente collegato al gettito IMU, in quanto una quota del gettito IMU viene destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (poi ripartito fra i Comuni) e viene trattenuta direttamente dall'Agenzia delle Entrate dal gettito IMU.

Al fine di facilitare la predisposizione del bilancio di previsione 2018/2020 il Ministero dell'Interno ha reso noti, per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario nonché della regione Sardegna e della Regione siciliana, i dati provvisori relativi al Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2018. I dati finanziari tengono conto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2017

L'importo provvisorio del Fondo di Solidarietà spettante a questo Comune è pari ad €119.413,21 mentre la quota di alimentazione del FSC 2018 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza comunale, che sarà trattenuta dall'Agenzia delle Entrate nel 2018 è pari a €18.136,66.

Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 16 del 2014, la risorsa IMU è stata iscritta in bilancio al netto della predetta quota di alimentazione del FSC.

#### **INDIRIZZI SUL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI**

Non è previsto il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, anche alla luce di quanto previsto dalla normativa in materia di obbligo del pareggio tra entrate finali e spese finali.

#### **COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

A decorrere dall'anno 2016 la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali è stata sostituita da nuove regole di finanza pubblica, in attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, e contenute nella legge 243/2012.

L'articolo 1, comma 466, della legge di bilancio 2017, prevede in particolare che a decorrere dall'anno 2017 i bilanci dei comuni si considerano in equilibrio, sia nella fase di previsione che di rendiconto, quando conseguono

un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal D. Lgs. 118/2011) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio).

La legge di Bilancio 2017 ha inoltre prorogato alle annualità 2017, 2018 e 2019 la possibilità, inizialmente prevista per il solo 2016, di considerare nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Nel 2020 si consolida l'impianto previsto dall'art. 9 della citata Legge 243/2012, per cui sarà possibile considerare tra le entrate e le spese finali solo la quota di fondo di entrata e di spesa finanziata dalle entrate finali comprese nel saldo.

Nel 2018 viene confermata la normativa in materia di obbligo di pareggio di bilancio, introdotta dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), come modificata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232/2016).

Con la legge di bilancio 2018, attraverso l'articolo 1, comma 785, sono state introdotte semplificazioni in merito agli obblighi connessi al prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di equilibrio del bilancio, eliminando altresì l'obbligo ora previsto di allegare il prospetto medesimo alle variazioni del bilancio.

Con la lettera a) si precisa che nel prospetto dimostrativo del rispetto del saldo finale di competenza sono inclusi gli accantonamenti al FCDE e al fondo spese rischi futuri finanziati solo con entrate proprie. Vale la pena di sottolineare che la modifica si propone di semplificare sul piano terminologico ed operativo il passaggio in questione e non altera in alcun modo il significato e la portata del comma 468 della legge di bilancio 2017.

La lettera b), con evidenti finalità semplificative della gestione di bilancio degli enti territoriali, sopprime l'ultimo periodo del comma 468, abolendo l'obbligo di allegare il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo alle variazioni di bilancio. Dal 2018, pertanto la dimostrazione del rispetto del saldo è prescritta soltanto in sede di previsione e di rendiconto.

In attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo n. 118/2011.

Con la legge di bilancio 2018, con il comma 874 dell'articolo 1 sono state poi apportate alcune rilevanti modifiche alla disciplina degli spazi finanziari, sia in termini di risorse disponibili, sia per ciò che riguarda le priorità di assegnazione nell'ambito del patto nazionale verticale, rispetto alle norme emanate con la legge di bilancio 2017.

La **lettera a)** aumenta il plafond di spazi finanziari disponibili previsti dal comma 485 della legge di bilancio 2017, che passa dai 700 milioni di euro già previsti per gli anni 2018-2019 a 900 milioni annui per lo stesso periodo. Di questo ammontare, 400 milioni (incrementati rispetto ai 300 milioni già previsti) sono destinati all'edilizia scolastica. Viene inoltre prevista una nuova priorità per l'impiantistica sportiva cui sono riservati 100 milioni di euro di spazi nel biennio 2018-19. Viene infine stanziato un plafond di 700 milioni di euro annui di spazi finanziari per il quadriennio 2020-2023. Gli spazi finanziari concessi nell'ambito del patto nazionale verticale (così come delle intese regionali e del patto nazionale orizzontale) sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Le richieste di spazi finanziari dovevano essere comunicate entro il termine del 20 gennaio 2018 tramite l'apposito modello messo a disposizione nel sito web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all'indirizzo "<http://pareggio.bilancio.mef.gov.it>" e dovevano essere corredate delle informazioni relative al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente e all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata al FCDE risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell'anno precedente.

Il Comune di Torre Mondovì ha richiesto l'assegnazione di spazi finanziari per complessivi € 25.000,00 da destinare ad investimenti finanziati con avanzo di amministrazione dei Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti (lett. a2).

Con decreto della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 20970 del 09/02/2018 sono stati attribuiti gli spazi finanziari agli enti locali che ne hanno fatto richiesta e questo Comune ha visto assegnati spazi per €25.000,00.

Gli investimenti, che come già detto verranno finanziati con avanzo di amministrazione, verranno attivati ed inseriti nel bilancio di previsione solo a seguito di approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017.

## **PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI IN CONFORMITA' AL PROGRAMMA TRIENNALE**

Il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 21 per quanto riguarda la programmazione dei lavori pubblici, testualmente recita:

- 1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.*

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmati e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'[articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'[articolo 23, comma 5](#).

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'[articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#), che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'[articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#).

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'[articolo 29, comma 4](#).

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, **d'intesa con la Conferenza unificata** sono definiti:

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'[articolo 216, comma 3](#).

Il Comunicato Anac del 26.10.2016 ad oggetto "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell'Osservatorio, ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. 50/2016":

Sono pervenute all'Autorità numerose richieste in ordine alle modalità da seguire per la pubblicazione, sul sito informatico dell'Osservatorio, del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici, da effettuarsi ai sensi dell'art. 21, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

*Al riguardo, si comunica che l'Autorità sta adeguando i sistemi informatici al fine di renderli idonei al ricevimento delle suddette comunicazioni.*

*Ciò posto, nelle more dell'adeguamento definitivo dei sistemi informatici dell'Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi previsti dall'art. 21, comma 7, del Codice mediante la pubblicazione dei programmi sul proprio profilo di committente e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

In attesa del D.M. di prossima emanazione, restano in vigore le disposizioni del D.M. emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 24/10/2014, che ha stabilito le procedure ed approvato i nuovi schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006;

In sede di aggiornamento del D.U.P e approvazione degli schemi di bilancio 2018/2020, è emersa l'esigenza di inserire negli strumenti programmati opere pubbliche di importo superiore a 100.000,00.

Non vengono inseriti nel programma triennale e nell'elenco annuale i lavori di importo inferiore ai 100.000,00 Euro, che saranno direttamente previsti nel bilancio preventivo 2018-2020 con le relative fonti di finanziamento;

Si riportano di seguito i prospetti inerenti il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018/2020 redatti dall'ufficio tecnico comunale:

scheda 1

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

**QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI**

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità Finanziaria Primo anno	Disponibilità Finanziaria Secondo anno	Disponibilità Finanziaria Terzo anno	Importo Totale
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00
Altro	575.000,00	900.000,00	0,00	1.475.000,00
Trasferimento di immobili ex <u>art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
Totali	575.000,00	900.000,00	0,00	1.475.000,00

	importo (in euro)
accantonamento di cui all' <u>art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010</u> riferito al primo anno	<u>0,00</u>

scheda 2

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

**ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

N. progr	Cod. Int. Amm.ne	CODICE ISTAT			Codice NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA				Cessione Immobili	Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.	Com.						Primo Anno (€)	Secondo Anno (€)	Terzo Anno (€)	Totale (€)		S/N	Importo
1	1	001	004	227	ITC16	04	A0509	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. ROATTA (EX SCUOLE)	1	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	NO	0,00	
2	2	001	004	227	ITC16	04	A0509	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. ROATTA (EX ASILO GABARDINI)	1	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	NO	0,00	
TOTALE										575.000,00	900.000,00	0,00	1.475.000,00			

scheda 2.B

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2018/2020  
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI TORRE MONDOVI'**

**ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

Elenco degli immobili da trasferire ex <u>art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006</u>				Arco temporale di validità del programma		
Riferimento intervento (1)	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
TOTALE				0,00	0,00	0,00

(1) Viene riportato il numero progressivo dell'intervento di riferimento.



Nella tabella successiva viene riportato il riepilogo degli investimenti previsti nel triennio 2018/2020, comprendente sia le opere di importo superiore ai 100.000 Euro sia quelle di importo inferiore:

### ***Riepilogo Investimenti Triennio 2018/2020***

<b><i>Investimento</i></b>	<b><i>Entrata Specifica</i></b>	<b><i>Anno 2018</i></b>	<b><i>Anno 2019</i></b>	<b><i>Anno 2020</i></b>	<b><i>Spesa</i></b>
Manutenzione straordinaria fabbricati	Contributi da Fondazioni	€40.000,00	€50.000,00	€30.000,00	€120.000,00
Recupero Torre Civica	Contributo Fondazioni			€60.000,00	€60.000,00
Riqualificazione energetica immobili	Contributo Fondazioni		€40.000,00		€40.000,00
Realizzazione opere di urbanizzazione	Proventi da permessi di costruire	€1.000,00			€1.000,00
Acquisto mobili ed arredi per seggi elettorali	Proventi da concessioni cimiteriali	€1.600,00			€1.600,00
Interventi di messa in sicurezza edifici	Contributo Ministero Interno	€575.000,00	€900.000,00		€1.475.000,00
Manutenzione straordinaria strade	Contributi Regione		€95.000,00	€80.000,00	€175.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€617.600,00</b>	<b>€1.085.000,00</b>	<b>€170.000,00</b>	<b>€1.872.600,00</b>

### **PROGRAMMA BIENNALE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI - BIENNIO 2018-2019**

L'art. 21, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale e dei suoi aggiornamenti annuali. L'art. 21 stabilisce altresì che le Amministrazioni predispongano ed approvino tali documenti nel rispetto degli altri strumenti programmati dell'Ente e in coerenza con i propri bilanci.

La redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, nonché dei suoi possibili aggiornamenti annuali, deve essere ricondotta alla figura del Responsabile del Settore Tecnico, in collaborazione con i Responsabili dei restanti settori e quale referente per la redazione e la pubblicazione del programma biennale sul profilo di committente del Comune di Torre Mondovì e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisiti gli occorrenti dati presso i Responsabili dei servizi, dovendo adempiere all'obbligo di legge stabilito dal sopracitato art 21 del D.Lgs 50/2016, riguardante la programmazione dell'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro che costituisce atto coerente con il D.U.P. 2018-2020, si rileva che nel biennio 2018/2019 non è previsto l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000,00 euro.

Nella tabella che segue sono riportati invece altri servizi rilevanti, non soggetti però all'inserimento nel programma:

<b>Descrizione della fornitura o della prestazione programmata</b>	<b>Importo previsto nel contratto</b>	<b>Durata del contratto</b>	<b>Risorse finanziarie</b>
Servizio sgombero neve	€ 36.000,00 + I.V.A.	01.12.2018/30.11.2021	Fondi propri
Servizio trasporto alunni	€ 17.000,00 + I.V.A.	A.S. 2018/2019	Fondi propri – rette alunni
Servizio mensa scolastica	€ 11.000,00 + I.V.A.	A.S. 2018/2019	Fondi propri – proventi alunni
Servizio manutenzione software e servizi web	€ 8.298,00 + I.V.A.	2018/2020	Fondi propri

## **PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE A LIVELLO TRIENNALE ED ANNUALE**

La situazione del personale in servizio alla data della presente nota è la seguente:

<b><i>Q.F.</i></b>	<b><i>PREVISI IN PIANTA ORGANICA N°</i></b>	<b><i>IN SERVIZIO NUMERO</i></b>	<b><i>Q.F.</i></b>	<b><i>PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°</i></b>	<b><i>IN SERVIZIO NUMERO</i></b>
A					
B	2	1			
C	1	1			
D	2	1			
Dir.					
Segr.					

### Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

di ruolo n. 3  
fuori ruolo n. 0

Per l'esercizio 2018 la programmazione del fabbisogno di personale non prevede il ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato.

Eventuali sostituzioni di personale che si dovessero rendere necessarie nel triennio 2018/2020 verranno disposte con apposito atto di programmazione al verificarsi dell'esigenza, il tutto nel rispetto della normativa di volta in volta vigente, con i limiti imposti dal pareggio finanziario, compatibilmente con le disponibilità finanziarie del Comune e nel rispetto delle previsioni della dotazione organica e dei vincoli vigenti.

Per quanto riguarda le assunzioni di personale a tempo determinato, eventuali necessità che dovessero manifestarsi nel corso del periodo saranno affrontate nel rispetto della innovata disciplina sopra riportata prevista, nonché dalla sopravveniente legislazione di tempo in tempo vigente e nei limiti di spesa consentiti dal bilancio.

L'Ente si riserva comunque la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutamenti del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione.

## **PROGRAMMAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – decreto attuativo del *Jobs Act* – non aveva apportato alcuna modifica diretta al regime delle collaborazioni coordinate e continuative per le pubbliche amministrazioni, regime speciale delineato dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, ed ai cui principi le autonomie locali devono tuttora adeguare i propri regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del TUEL.

Tale decreto aveva, infatti, introdotto, limitatamente al lavoro privato e a far data dal 1° gennaio 2016, l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretizzavano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione fossero organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Per le pubbliche amministrazioni, lo stesso legislatore si era, invece, limitato ad introdurre un divieto differito di stipula di tali rapporti, prevedendo la dilazione temporale al momento del riordino del lavoro flessibile o, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In attuazione di tale previsione normativa, l’articolo 5 del d.lgs. 75/2017 ha successivamente introdotto il comma 5-bis all’art. 7 del d.lgs. 165/2001, concretizzando il divieto anticipato dall’art. 2, comma 4, del d.lgs. 81/2015, con decorrenza 1° gennaio 2018, ai sensi dell’art. 22, comma 8, dello stesso d.lgs. 75/2017.

Il divieto introdotto e attualmente così delineabile:

- le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
- in caso di violazione del prescritto divieto, i contratti posti in essere sono nulli e determinano responsabilità erariale;
- i dirigenti che hanno posto in essere contratti nulli sono responsabili ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. 165/2001 (responsabilità dirigenziale) e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;
- in ogni caso, nel lavoro pubblico, non si applica la “sanzione” di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2015 per il lavoro privato, secondo la quale, in caso di violazione del prescritto divieto, ai rapporti di collaborazione posti illegittimamente in essere si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

La possibilità di ricorrere a rapporti di collaborazione sussiste solo per prestazioni di elevata professionalità, contraddistinte da una elevata autonomia nel loro svolgimento tale da caratterizzarle quali prestazioni di lavoro autonomo.

L’affidamento di incarichi a terzi può avvenire solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione non sia in grado di far fronte ad una particolare e temporanea esigenza con le risorse professionali presenti in quel momento al suo interno. In particolare l’affidamento di un incarico deve essere adeguatamente motivato, e possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nelle ipotesi di eventi straordinari ed in assenza di strutture organizzative o professionalità interne in grado di assicurare i medesimi servizi.

L’articolo 3, comma 55, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede che gli enti locali possano stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge, oppure con riferimento alle attività previste nel programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Testo Unico degli enti locali (atti fondamentali di competenza consiliare).

Il comma 56 dell’articolo 3 della legge 244/2007, così come sostituito dall’art. 46, comma 3 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 stabilisce che “Con il regolamento di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”.

In ottemperanza a quanto sopra indicato, tale adeguamento è stato formalizzato da parte dell’Amministrazione comunale con apposita deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13/05/2008, trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte in data 10/06/2008.

Per quanto concerne l’annualità 2018, il limite massimo di spesa per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, limitatamente alle quote soggetti ai limiti di spesa, risulta definito in conformità a quanto stabilito

dall'articolo 6, comma 7, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua, limitatamente per quanto concerne gli incarichi di studi e consulenze, non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009.

Per le motivazioni suddette, per l'anno 2018, l'Ente potrà conferirne per un ammontare massimo di Euro 251,80 dal momento che nell'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta risulta essere di € 1.259,20.

Resta inteso che potranno essere comunque affidati, anche se non previsti nel presente programma consigliare, ed al di fuori dei limiti di spesa summenzionati, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori.

## **PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A SOGGETTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ANNO 2018**

L'art.3, comma 55 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), così come sostituito dall'art. 46, comma 2 della legge n.133 del 2008, dispone che il Consiglio Comunale debba approvare un programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

L'approvazione di tale programma costituisce presupposto indispensabile per l'affidamento degli incarichi stessi.

L'art. 46, comma 1, della Legge 133/2008, stabilisce che, per affidare i predetti incarichi, occorre la presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- "a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione."

Sulla base della normativa sussposta e delle limitazioni di spesa operanti su tale argomentazione, vengono indicate le seguenti eventuali attività di intervento che potrebbero comportare l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma:

- controlli di sicurezza e perizie su beni di proprietà comunale per le quali gli uffici interni necessitino di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figure esperte nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente

- incarichi per accatastamenti fabbricati di proprietà comunale, rilievi e frazionamenti per accatastamenti infrastrutture comunali ecc., relazioni geologiche /tecniche aree a rischio idrogeologico) per le quali gli uffici interni necessitino di un indefettibile supporto o prestazioni tecnico-specialistiche di figure esperte nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente

- eventuali incarichi in materia informatica, come previsto dall'art. 1, comma 146, legge 24 dicembre 2012, n. 228, solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, per i quali gli uffici interni necessitino di un indefettibile supporto tecnico-specialistico, tenuto conto e verificato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente

- incarichi in materia contabile, fiscale e tributaria e/o economico-finanziaria, nonché previdenziale, nell'evenienza di problematiche particolarmente complesse per le quali gli uffici interni necessitino di un indefettibile sostegno tecnico-specialistico di figure esperte nella materia, ove verificato ed evidenziato che tale genere di professionalità non è ad oggi presente all'interno dell'Ente.

## **PIANO ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI BENI PATRIMONIALI**

Il Decreto Legge 112/2008 (articolo 58) ha individuato nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” un nuovo allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione.

In questo documento devono essere ricompresi quegli immobili di proprietà comunale che non sono utilizzati per attività istituzionali e che possono essere valorizzati o dismessi, beni che sono individuati dall’organo di governo redigendo apposito elenco.

L’inserimento nel Piano determina automaticamente la classificazione del bene nel patrimonio disponibile del Comune e l’attribuzione espressa di una nuova destinazione urbanistica e la deliberazione del Consiglio comunale che approva il Piano costituisce variante allo strumento urbanistico, senza necessità di alcuna verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale e/o regionale, ad eccezione dei casi in cui venga variata la destinazione dei terreni agricoli e in caso di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente.

A seguito della ricognizione dei beni immobili di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali è stato redatto elenco dei beni suddetti suscettibili di valorizzazione o dismissione, riepilogato nel prospetto che segue:

<b>Elenco Riepilogativo dei Beni Immobili ricadenti nel territorio di competenza del Comune non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione</b>					
<b>(ai sensi dell'Art. 58, comma 1, del D.L. 25.06.2008, n° 112, convertito con modificazioni nella legge 06.08.2008, n° 133)</b>					
Modello	Codice	Descrizione	Ubicazione	Destinazione	Destinazione d'uso: Alienazione / Valorizzazione
C	10	Prato	Torre Mondovì - località Savino	Prato	Alienazione
C	14	Bosco ceduo	Torre Mondovì - regione Madonna del pilone	Bosco	Alienazione
C	17	Seminativo arborato	Torre Mondovì - frazione Roatta	Seminativo	Alienazione
C	19	Incolto produttivo	Torre Mondovì - frazione Roatta	Incolto	Alienazione
C	26	Prato arborato	Torre Mondovì - via Cuneessa	Prato	Alienazione
C	1	Ex asilo gabardini	Torre Mondovì - via Don Luigi Gasco n. 98	Alloggio	Alienazione

L’Amministrazione non intende comunque al momento procedere all’alienazione dei suddetti immobili e, pertanto, nel bilancio 2018/2020, non sono previste somme in entrata.

## **PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/2007**

L’art. 2, comma 594, della legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) recita: “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”;

Il comma 595 dello stesso articolo prevede: “Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”.

Il comma 596 prevede: “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredata della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici”.

Il successivo comma 597 recita testualmente: “A consuntivo annuale, le Amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente”.

Il comma 599 prevede che “Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture del Comune di Torre Mondovì, con esplicito riferimento all’art. 2, commi dal 594 al 598 della Legge n. 244/2007, si è predisposto un piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali e di apparati elettronici ed informatici per il triennio 2018/2020 aggiornando in particolare il piano predisposto precedentemente che copriva l’arco temporale 2017/2019.

## **CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE**

Le dotazioni strumentali informatiche che corredano le stazioni di lavoro degli uffici sono di seguito riportate:

<b>DOTAZIONI STRUMENTALI</b>	<b>Situazione al 31/12/2017</b>
Personal computer	4
Macchina da scrivere	1
Stampanti	2
Apparecchi multifunzione (stampante / scanner / fax)	1

La dotazione standard del posto di lavoro , inteso come postazione individuale, è composta da un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione d’ufficio, da un telefono e da una stampante e/o un collegamento all’apparecchio multifunzione di rete.

Le dotazioni e apparecchiature sono ridotte al minimo e la sostituzione avverrà in caso di malfunzionamento e/o guasti e rotture, valutando, in ogni occasione, la migliore modalità di approvvigionamento.

Per l’utilizzo delle attrezzature informatiche la misura, peraltro già intrapresa, è quella di favorire l’utilizzo delle stampanti di rete (già attualmente utilizzate); favorire l’acquisto di computer, stampanti e fotocopiatrici di uguali caratteristiche, per quanto possibile, al fine del conseguimento di risparmi nella gamma dei ricambi e prodotti di gestione (toner, carta, ecc.);

Per il contenimento dei costi si continuerà ad utilizzare carta riciclata per le stampe di prova e per le minute dei provvedimenti e si utilizzerà più frequentemente la modalità di stampa fronte/retro.

I dipendenti, terminato l'orario di lavoro devono controllare che le stampanti, i video, i monitor ed il gruppo di continuità sia spento al fine di evitare sprechi di energia.

### **CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI**

#### a) Telefoni fissi

È previsto un apparecchio telefonico per ogni postazione di lavoro , più un apparecchio per l'amministrazione ed un apparecchio per l'ambulatorio medico.

Gli apparecchi sono di proprietà del Comune di Torre Mondovì.

#### b) Telefoni cellulari

Questo Comune dispone di un solo apparecchio di telefonia mobile in dotazione al capogruppo della Protezione Civile che per motivi di servizio deve assicurare pronta e costante reperibilità in caso di necessità.

Le apparecchiature saranno sostituite solo in caso di guasto irreparabile.

### **CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE E DEGLI AUTOMEZZI**

Il Comune di Torre Mondovì possiede, alla data del 31/12/2017, un numero limitato di autovetture ed automezzi ciascuno impiegato in un diverso servizio:

TIPOLOGIA	TARGA	MODELLO	ANNO IMMATR.	SERVIZIO ASSEGNAZIONE
Autovettura	CF678FP	FIAT PANDA	2003	Uff. Tecnico
Autocarro	EL441XM	TATA XENON	2012	Prot. Civile

I mezzi comunali sono utilizzati dai dipendenti per esclusivo motivo di servizio.

La sostituzione dei mezzi verrà effettuata quando i costi delle manutenzioni dovessero raggiungere situazioni antieconomiche. Si dovrà tenere conto anche dell'obsolescenza di alcune autovetture che non rientrano nelle norme regionali relativamente all'emissione di scarichi inquinanti.

L'unica possibile regola da stabilire per la razionalizzazione dell'utilizzo dei mezzi è quella di coordinare le uscite di ciascuna autovettura per lo svolgimento di più servizi.

### **CRITERI DI GESTIONE DEI BENI IMMOBILI**

Le unità immobiliari di proprietà comunale di servizio e non , sono le seguenti:

- Sede municipale
- Scuola dell'infanzia e scuola primaria del Capoluogo
- Fabbricato adibito in parte a circolo ricreativo ed in parte a magazzino in Via Umberto I n. 61
- Fabbricato adibito a garage in loc. Codovilla
- Ex sede municipale in frazione Piazza, in parte concesso in uso all'Unione Montana delle Valli Monregalesi
- Fabbricato adibito in parte ad alloggio di ERP ed in parte concesso in uso all'Associazione Turistica Pro Loco in loc. Castello
- Cimitero in frazione Piazza
- Ex scuole in frazione Roatta
- Ex Asilo Gabardini in frazione Roatta
- Area verde nel Capoluogo
- Impianti sportivi in frazione Roatta
- Torre civica

Alcuni locali sono concessi a soggetti privati con canone di affitto adeguato in base alle attuali condizioni di mercato.